

**DELIBERAZIONE 23 GENNAIO 2014  
9/2014/S/GAS**

**AVVIO DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DI SNAM RETE GAS  
S.P.A. PER INOSSERVANZA DELLA DELIBERAZIONE 292/2013/R/GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 23 gennaio 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93,
- l'art. 13, comma 13, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, che ha modificato la denominazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la deliberazione dell'Autorità 17 giugno 2002, n. 137/02 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 229/2012/R/gas) e l'allegato Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (di seguito: TISG);

- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 4 luglio 2013, 292/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 292/2013/R/gas);
- la deliberazione 21 novembre 2013, 534/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 534/2013/R/gas);
- la deliberazione 12 settembre 2013, 382/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 382/2013/R/gas);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A, approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente integrato e modificato;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A (di seguito: deliberazione 226/2013/A).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di verificare la conformità, ai criteri dalla medesima fissati, dei codici di rete predisposti dalle imprese di trasporto del gas naturale;
- con la deliberazione ARG/gas 55/09 l'Autorità ha disciplinato il procedimento di verifica, e conseguente approvazione, dei predetti codici e dei loro aggiornamenti;
- il bilanciamento del sistema italiano del gas naturale e la determinazione delle relative partite fisiche ed economiche (c.d. *settlement*) è assicurato da Snam Rete Gas S.p.A., quale impresa maggiore di trasporto, che eroga il servizio di bilanciamento nell'ambito della rete nazionale di gasdotti dalla medesima gestita (art. 1, comma 1, lett. h, deliberazione ARG/gas 45/11);
- con la deliberazione 229/2012/R/gas, l'Autorità ha emanato le nuove disposizioni in materia di *settlement* stabilendo altresì che:
  - se non diversamente specificato, tali disposizioni entrano in vigore dal 1 gennaio 2013 al fine di consentire l'esecuzione della prima sessione di bilanciamento nel mese di febbraio 2013, con riferimento al gas prelevato e consegnato nel mese di gennaio 2013 (punto 7 del deliberato);
  - le imprese di trasporto aggiornano i codici di rete del trasporto recependo gli aggiornamenti che si rendono necessari a seguito delle nuove disposizioni, entro il 30 ottobre 2012 (punto 11 del medesimo deliberato);
- solo in data 14 maggio 2013 (prot. Autorità 17792), Snam Rete Gas S.p.A. ha inviato, all'Autorità, le proposte di aggiornamento del proprio codice di rete, rese necessarie a seguito dell'approvazione della predetta deliberazione;
- con la deliberazione 292/2013/R/gas, l'Autorità:
  - ha approvato una parte delle proposte di aggiornamento del codice di rete, trasmesse da Snam Rete Gas S.p.A. con la citata nota del 14 maggio 2013 (punto 1 del deliberato);
  - non ha approvato alcune delle proposte di aggiornamento del codice di rete di cui alla suddetta nota (punto 2 del deliberato), tra le quali quelle relative al paragrafo intitolato "Mancata o incompleta comunicazione dei

dati di allocazione da parte dell'Impresa di Distribuzione presso il Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione" di cui al Capitolo 9;

- proprio con riguardo a quest'ultima fattispecie, con la medesima deliberazione 292/2013/R/gas (punto 3 del deliberato), l'Autorità ha disposto che Snam Rete Gas S.p.A. modifichi il proprio codice di rete recependo le seguenti disposizioni:  
“a. per i casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati di allocazione da parte dell'impresa di distribuzione, il RdB [responsabile del bilanciamento, cioè Snam Rete Gas S.p.A.] procede secondo il seguente ordine di priorità:  
i) a partire dall'ultimo dato di prelievo comunicato dall'impresa di distribuzione per i punti misurati mensilmente, semestralmente ed annualmente (di seguito: CM-1), successivamente all'1 febbraio 2013 e, comunque, antecedente di non più di tre mesi, determina il consumo mensile per il mese M sulla base della formula  $C_M = C_{M-1} * (\sum_{k \in M} P_{PROF,k}^{\%} / \sum_{k \in M-1} P_{PROF,k}^{\%})$ ; per i punti misurati mensilmente con dettaglio giornaliero, utilizza l'ultimo dato disponibile, riparametrizzato per tener conto dei giorni del mese di competenza;  
ii) nel caso di indisponibilità del dato CM-1, si utilizzano i dati inviati dall'UdD [utente della distribuzione] al RdB tramite il canale della posta elettronica certificata o altro canale di comunicazione più evoluto all'uopo messo a disposizione; a tal fine, pubblica sul proprio sito internet tutti i riferimenti necessari;  
iii) nei casi di mancata comunicazione dei dati di cui alla precedente lettera ii), viene determinata la differenza tra il quantitativo misurato presso il city gate e la sommatoria dei dati comunicati dall'impresa di distribuzione e qualora tale differenza abbia valore:
  - positivo, viene ripartita in parti uguali tra gli UdD per i quali non sono stati comunicati dati dall'impresa di distribuzione e vengono successivamente applicati gli algoritmi di calcolo nel rispetto di quanto indicato dal TISG, attribuendo a tali utenti del servizio di distribuzione un profilo cd di default (C3 con classe di prelievo e zona climatica di appartenenza del city gate);
  - negativo, vengono attribuiti prelievi nulli agli UdD per i quali non sono stati comunicati dati dall'impresa di distribuzione e la differenza viene ripartita tra gli UdD per i quali sono stati comunicati dati dall'impresa di distribuzione;
- b. per le situazioni di assenza di relazioni di corrispondenza valide (di cui all'articolo 21, del TISG), fatta salva l'attivazione dei servizi di ultima istanza, il RdB attribuisce i prelievi ad un "UdB [utente del bilanciamento] fittizio", appositamente inserito sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 20 del TISG con riferimento a ciascun punto di consegna interessato.”;

stabilendo, altresì, la loro entrata in vigore alla pubblicazione del provvedimento stesso avvenuta il 5 luglio 2013;

- la deliberazione 382/2013/R/gas ha disposto l'attivazione del servizio di default trasporto nei casi di mancata costruzione della matrice, di cui all'articolo 21, del

TISG, a partire dall'1 ottobre 2013, in esito alla procedura di consultazione prevista dalla deliberazione 292/2013/R/gas.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con nota 2 agosto 2013 (prot. Autorità 27091), Snam Rete Gas S.p.A. ha dichiarato che le nuove modalità di determinazione dei bilanci previste dalla deliberazione 292/2013/R/gas *“potranno essere applicate a partire dalla sessione di bilanciamento del mese di gennaio 2014”* e che, a partire da tale bilancio, potranno essere avviate le rideterminazioni dei bilanci di trasporto relativi al periodo gennaio - dicembre 2013;
- anche nel codice di rete (segnatamente nel paragrafo intitolato *“Mancata o incompleta comunicazione dei dati di allocazione da parte dell’Impresa di Distribuzione presso il Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione”* di cui al Capitolo 9) attestante l’avvenuta ricezione delle modifiche richieste dalla deliberazione 292/2013/R/gas, inviato da Snam Rete Gas S.p.A. con le note 29 novembre 2013 (prot. Autorità 37945) e 16 dicembre 2013 (prot. Autorità 39772), si legge che le disposizioni imposte dalla deliberazione 292/2013/R/gas *“saranno applicate a decorrere dalla Sessione di bilanciamento relativa al mese di gennaio 2014”*;
- quanto sopra risulta in contrasto con la citata deliberazione, che stabilisce la loro entrata in vigore dalla pubblicazione del provvedimento, cioè dal 5 luglio 2013;
- ciò ha costretto l’Autorità ad intervenire con la deliberazione 534/2013/R/gas, al fine di stabilire *“Modalità e tempistiche di rideterminazione delle sessioni di bilanciamento effettuate nell’anno 2013”*;
- la predetta condotta di Snam Rete Gas S.p.A. ha coinvolto numerosi soggetti - imprese di trasporto, imprese di distribuzione, utenti della distribuzione e utenti del bilanciamento -, con ripercussioni negative per tutto il servizio di bilanciamento di cui, peraltro, Snam Rete Gas S.p.A. come già detto è responsabile.

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Snam Rete Gas S.p.A.

**DELIBERA**

1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di Snam Rete Gas S.p.A. per accertare la violazione nei termini di cui in motivazione ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di nominare, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. h) e dell’art. 13, comma 3, lett. b) dell’Allegato A, del punto 3.4, dell’Allegato B e dell’Allegato C alla deliberazione 226/2013/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;

3. di fissare in 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
4. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 3, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
5. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni e Impegni;
6. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può presentare, al Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 16, della deliberazione 243/2012/E/com, impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
7. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Snam Rete Gas S.p.A., Piazza S. Barbara 7, 20097 S. Donato Milanese (MI) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

23 gennaio 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*